

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4261 del 01/08/2024
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Autodemolizioni Longagnani Srl - Impianto di recupero di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Modena, Via Giardini n.1310/2 - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4438 del 01/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno AGOSTO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Autodemolizioni Longagnani Srl – Impianto di recupero di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Modena, Via Giardini n.1310/2 – Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE 8656/2024

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

PREMESSO CHE:

la società Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale a Modena (MO), Via Giardini n.1310/2 svolge l'attività di recupero R12 riferita alle seguenti fasi definite dal D.lgs.209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura, mediante mezzo di proprietà di terzi, di veicoli fuori uso, nell'impianto localizzato in Via Giardini n.1310/2, in Comune di Modena (MO), in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018;

con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-1576 del 29/03/2022 è stata autorizzata una modifica di alcune prescrizioni e l'aggiornamento della planimetria lay out rifiuti a seguito dell'adeguamento del lay-out aziendale all'aggiornamento antincendio;

l'autorizzazione ha validità sino al 11/06/2028 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in fognatura (artt. 124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs 152/06);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;

l'impianto ha una superficie complessiva pari a complessiva di 10.947 mq e vi viene svolta l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) e recupero (R12) di veicoli fuori uso, che prevede la messa in sicurezza, la demolizione e la pressatura mediante mezzo di proprietà di terzi;

VISTA:

l'istanza che la ditta Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale e impianto a Modena (MO), Via Giardini n.1310/2 ha presentato in data 30/01/2024, (prot. ARPAE n. 18449), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06: la modifica richiesta consiste nell'inserimento di nuovi codici EER di rifiuti metallici non pericolosi su cui effettuare attività di recupero R13 (messa in riserva) e nella modifica della prescrizione n. 10 contenuta nell'allegato scarichi.

CONSIDERATO CHE:

l'istanza è finalizzata ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi consistente nell'inserimento di nuove tipologie di rifiuti costituite da rifiuti metallici da sottoporre alla sola operazione R13, senza variazioni sia per lo stoccaggio istantaneo, che per quello annuale. Lo stoccaggio è previsto in casse e cassoni nell'area attualmente utilizzata per le operazioni R13 dei rifiuti derivanti dalla demolizione;

la ditta ha chiesto anche lo stralcio della prescrizione 10 dell'allegato SCARICHI IDRICI dal provvedimento autorizzativo DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 che prevede l'obbligo di presentazione della denuncia dei consumi idrici e le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione al gestore della fognatura pubblica, in quanto l'art. 72) del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Modena prevede che la dichiarazione annuale degli scarichi sia dovuta per gli scarichi di tipo industriale, mentre la ditta sostiene di produrre scarichi di sole acque reflue di dilavamento, quindi non di tipo industriale;

VALUTATA la non sostanzialità delle richieste avanzate.

DATO ATTO CHE:

con nota n. 38438 del 27/02/2024 la Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena e il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena;

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 18449 del 30/01/2024 istanza di modifica dell'Autorizzazione;

PRESO ATTO CHE nei termini previsti sono pervenuti i seguenti pareri:

Parere di Hera spa, assunto al prot. n. 60566 del 29/03/2024, non favorevole in merito alla richiesta avanzata dalla ditta Autodemolizioni Longagnani SRL di stralciare la prescrizione n. 10 contenuta nell'allegato scarichi di cui all'autorizzazione unica n. 2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii. in quanto *"la richiesta di stralcio viene motivata dal fatto che l'azienda produrrebbe scarichi di sole acque reflue di dilavamento non di tipo industriale e che pertanto la prescrizione non è pertinente. A tal proposito si precisa che le acque reflue di dilavamento attualmente autorizzate allo scarico nella pubblica fognatura mista di Via Giardini dalla DET-AMB-2018-2937, previo trattamento in vasca di prima pioggia avente capacità di 29 mc e seconda pioggia con trattamento in continuo avente capacità pari a 36 mc, sono a tutti gli effetti acque reflue industriali ai sensi del D.lgs. 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4. Inoltre, qualora l'approvvigionamento della risorsa idrica avvenga anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto deve essere installato idoneo misuratore di portata i cui dati devono essere comunicati annualmente ad Hera Spa per la corretta quantificazione della tariffa di fognatura e depurazione dei volumi scaricati. Pertanto, la prescrizione di presentazione di denuncia annuale dei consumi idrici dovrà essere mantenuta anche nella nuova autorizzazione."*

Parere del Comune di Modena, assunto al prot. ARPAE n. 65009 del 08/04/2024, nel quale si esprime parere non favorevole in merito alla richiesta avanzata dalla ditta Autodemolizioni Longagnani SRL di stralciare la prescrizione n. 10 contenuta nell'allegato scarichi di cui all'autorizzazione unica n. 2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii.;

Parere favorevole di Ausl - dipartimento di igiene pubblica, assunto al prot. ARPAE n. 61656 del 03/04/2024

ACQUISITO

il contributo istruttorio del Presidio Territoriale di ARPAE di Modena (rif. prot. ARPAE n. 64744 del 08/04/2024), nel quale non si rilevano motivi ostativi al rilascio della modifica per l'inserimento da rifiuti metallici da sottoporre alla sola operazione R13 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I rifiuti EER 160214 e 160216 non dovranno essere costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 49/2014;
2. Lo stoccaggio dei rifiuti in messa in riserva deve avvenire esclusivamente in cassoni/casse;

3. Dovrà essere inviata preventivamente all'inizio dell'attività di messa in riserva la procedura per la sorveglianza redatta da esperto qualificato.

Si rimanda infine ogni valutazione in merito alla richiesta di stralciare la prescrizione n. 10 contenuta nell'allegato scarichi di cui all'autorizzazione unica n. 2937 del 11/06/2018 all'Ente Gestore della pubblica fognatura, specificando che le acque meteoriche di dilavamento, per tale tipologia di impianti, sono da considerarsi comunque acque reflue industriali.

ACQUISITA INOLTRE

la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 con esito favorevole, e la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 02/07/2024, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0051596_20240626, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO CHE:

Le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006, che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE:

$(10,00 \text{ €/t} \times 8.000 \text{ t (potenzialità)}) + (30,00 \text{ €/mq} \times 10.947,00 \text{ mq (sup. impianto)}) = 408.410,00 \text{ €}$

Art.5.2 OPERAZIONI DI RECUPERO:

$142 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = 19.880,00 \text{ €}$, con un minimo di **20.000,00 €**

per un importo complessivo pari a 428.410,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, relativamente all'inserimento di codici EER di rifiuti metallici da sottoporre alla sola operazione R13 senza variazioni sia per lo stoccaggio massimo istantaneo, che per quello annuale, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento;

sulla base dei pareri forniti da Comune di Modena e Hera spa, di non consentire a stralciare la prescrizione n. 10 contenuta nell'allegato scarichi di cui all'autorizzazione unica n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii, che verrà pertanto mantenuta e integrata dalla seguente prescrizione: qualora l'approvvigionamento della risorsa idrica avvenga anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto deve essere installato idoneo misuratore di portata i cui dati devono essere comunicati annualmente ad Hera Spa per la corretta quantificazione della tariffa di fognatura e depurazione dei volumi scaricati.

DATO ATTO:

che con Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 ad Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale e impianto a Modena (MO), Via Giardini n.1310/2, per l'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) come segue:

il punto 7 dell'allegato rifiuti della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 è modificato e sostituito dal seguente:

7. Le operazioni di recupero **R13** sono ammesse per le tipologie ed i quantitativi di **rifiuti non pericolosi** riportati nella seguente tabella:

	Codice EER	Descrizione	Contenitore	Quantitativo max stoccabile istantaneamente	Quantitativo max trattamento annuale
				t	t/anno
COMPONENTI	16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	casce	142	1500 (di cui 500 prodotti internamente)
	16 01 17	metalli ferrosi	cassoni		
	16 01 18	metalli non ferrosi	cassoni		
	16 01 19	plastica	cassoni		
	16 01 20	vetro	cassoni		
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	casce/ cassoni		
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	casce		
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	casce		
	16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	casce		

METALLI	02 01 10	Rifiuti metallici	casse/cassoni		
	12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	casse		
	12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti ferrosi e non ferrosi)	cassoni		
	15 01 04	Imballaggi in metallo	cassoni		
	16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	cassoni		
	16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	cassoni		
	17 04 01	Rame, bronzo, ottone	casse/cassoni		
	17 04 02	Alluminio	cassoni		
	17 04 03	Piombo	casse/cassoni		
	17 04 04	Zinco	casse/cassoni		
	17 04 05	Ferro e acciaio	cassoni		
	17 04 06	Stagno	casse/cassoni		
	17 04 07	Metalli misti	casse/cassoni		

	20 01 40	Metalli	casse/cassoni		
	20 03 07	Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)	casse/cassoni		

2. di integrare l'allegato rifiuti della Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii, con le seguenti prescrizioni:
 1. I rifiuti EER 160214 e 160216 non dovranno essere costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 49/2014;
 2. Lo stoccaggio dei rifiuti in messa in riserva deve avvenire esclusivamente in cassoni/casse;
 3. In relazione alla sorveglianza radiometrica, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. La documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal sopra citato decreto deve essere conservata in apposito registro e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza in caso di controlli;
 4. Prima dell'esercizio dell'attività di messa in riserva dei codici EER di rifiuti metallici di nuova introduzione, deve essere trasmessa ad ARPAE la procedura per la sorveglianza radiometrica redatta da esperto qualificato adottata dalla ditta;
3. di confermare la prescrizione n. 10 contenuta nell'allegato scarichi di cui all'autorizzazione unica n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii e di inserire la seguente prescrizione: qualora l'approvvigionamento della risorsa idrica avvenga anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto deve essere installato idoneo misuratore di portata i cui dati devono essere comunicati annualmente ad Hera Spa per la corretta quantificazione della tariffa di fognatura e depurazione dei volumi scaricati.
4. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii. per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
5. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e ss.mm.ii. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
6. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **428.410,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

- c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
7. di stabilire che gli effetti e l'efficacia del presente atto sono sospesi fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della ARPAE-SAC Modena;
8. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 11/03/2028** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
9. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.), che deve essere tenuto a disposizione ad esibito, a richiesta, agli organi di controllo.
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
10. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
11. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
12. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio

idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
14. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.